

OGGETTO: Variante semplificata al Piano Regolatore Generale del Comune di Biella redatta ai sensi della Legge Regionale 56/77 e ss.mm.ii.; Procedimento di cui al D.P.R. 160/2010 art.8 comma 1: espressione di parere in merito al progetto presentato dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese – CO.S.R.A.B. Realizzazione nuovo centro di raccolta consortile – Via Antoniotti, Biella.

Contributo del Tavolo Tecnico Intersectoriale provinciale istituito con DGP n.203 del 29/05/2009.

L'esame del progetto preliminare della variante semplificata in oggetto è stato effettuato con riferimento agli elaborati che costituiscono il Piano Territoriale Provinciale vigente (P.T.P.) (Delibera Consiglio Regionale n. 90-34130 del 17/10/2006 e Delibera Consiglio Regionale n. 60-51347 del 1° dicembre 2010).

La presente relazione rappresenta il Contributo del Tavolo Tecnico Intersectoriale Provinciale per la formulazione del parere in merito alla Verifica Preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Proposta di Variante semplificata al Piano Regolatore Generale del Comune di Biella in applicazione di quanto stabilito con DGP n. 203 del 29/05/2009.

La Provincia esprime il suo parere di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e il suo contributo in merito alla Verifica Preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Proposta di Variante semplificata in sede di Conferenza dei servizi.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP del Comune di Biella ha trasmesso la Proposta di Variante Semplificata ai sensi dell'art. 17bis della LR 56/77 e ss.mm.ii., presentata dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese – CO.S.R.A.B.

Gli elaborati di seguito elencati riguardano specificatamente la proposta di variante:

- Allegato 1 - Proposta di variante al PRG;
- Verifica standard urbanistici;
- Norme di attuazione;
- Relazione geologica;
- Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS.

La variante riguarda la realizzazione di un nuovo centro di raccolta consortile dei rifiuti urbani in Via Antoniotti a Biella.

Come risulta dalla documentazione presentata, le modifiche introdotte dalla Variante in oggetto riguardano un'area che nel P.R.G. vigente ha una superficie di circa 7.990 mq, azionata come segue:

- per mq 6.655 in Zona: IA/R - Aree con insediamenti industriali e artigianali interessate dall'intervento urbanistico di riordino di intervento di cui all'art 22.2 delle NTA;
- per mq 1.425 in Zona R.C.-Sottozona RC/2- Aree consolidate prevalentemente residenziali di cui all'art 20 delle NTA.

Si propone di modificare le destinazioni d'uso sopra riportate in "aree destinate ad impianti e servizi tecnologici" di cui all'art 38 delle NTA.

Si prende atto che la variante in oggetto:

- segue la procedura prevista all'art. 8 comma 1 del DPR 160/2010
- è normata all'art. 17 bis comma 4 della LR 56/77 e ss.mm.ii.

Considerazioni di carattere territoriale, paesaggistico e ambientale

Nell'elaborato *Relazione geologica* non sono stati indicati i diversi pozzi presenti in zona tra cui il campo pozzi a servizio del Comune di Gaglianico e conseguentemente non è stata

valutata o esclusa la possibile interferenza degli stessi e delle relative fasce di rispetto con l'impianto in progetto.

Si segnala che è comunque esclusa l'interferenza con l'area di salvaguardia proposta per i pozzi idropotabili e trasmessa dal Cordar alla Provincia (rif. Prot.n. 14379 del 17/08/2020) che non comprende nessuno dei mappali interessati dall'intervento.

Qualora l'area di salvaguardia definitiva dovesse venire modificata comprendendo anche i mappali dell'ecocentro, dovranno essere prese in considerazione eventuali prescrizioni o divieti conseguenti.

Relativamente alla disciplina delle "aree di ricarica degli acquiferi profondi" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441 ai sensi dell'art.24 del Piano di Tutela delle acque si segnala che le sostanze:

- E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1;
- E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2.

non risultano tra quelle elencate come presenti nel progetto in esame.

Si segnala infine che l'area di progetto ricade su zona indicata dal Piano Territoriale Provinciale (PTP) quale area con vulnerabilità della falda estremamente elevata: con l'art. 4.3 Tutela delle acque sotterranee il PTP stabilisce l'indirizzo di un approfondimento conoscitivo della vulnerabilità della falda che chiarisca la natura, l'intensità nonché le modalità per la loro riduzione. Si suggerisce per queste aree di promuovere l'ammodernamento della rete fognaria e la separazione delle reti miste.

Conclusioni:

Dall'esame della documentazione trasmessa dallo SUAP si ritiene che quanto previsto dalla Proposta di Variante semplificata al PRGC del Comune di Biella:

- è compatibile con gli indirizzi e gli obiettivi del Piano Territoriale Provinciale (DCR n. 90-34130 del 17/10/2006 e DCR. n. 60-51347 del 1° dicembre 2010);
- è compatibile con i progetti sovracomunali di cui la Provincia è a conoscenza.

Considerazioni in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

- ai fini della procedura di valutazione, pertanto, in esito all'istruttoria espletata dal Tavolo tecnico intersettoriale istituito ai sensi della DGP n. 203 del 29/05/09, non paiono sussistere criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di Valutazione ambientale strategica;
- l'esclusione dalla procedura di Valutazione ambientale strategica è **condizionata**, nelle successive fasi di formazione dello strumento urbanistico, alla regolazione tramite le opportune prescrizioni, delle misure atte a rendere compatibili e mitigare gli effetti degli interventi previsti.
- si ricorda che è di esclusiva competenza del Comune, in quanto Autorità competente, pronunciarsi circa la necessità di sottoporre o meno a Valutazione ambientale strategica la Variante in oggetto. La DGR del 09 giugno 2008, n. 12-8931 specifica inoltre che in caso di esclusione dalla Valutazione ambientale strategica l'Amministrazione comunale tenga conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite. Il provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità deve essere trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati e sia pubblicato e messo a disposizione sul sito web del Comune ai fini dell'informazione circa la decisione assunta e le relative motivazioni.

- Si ricorda che per i casi di esclusione dal processo valutativo è necessario che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante di piano diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed eventuali condizioni.
- Viceversa, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di sottoporre a Valutazione ambientale strategica la Variante proposta, il presente documento e le indicazioni in esso contenute dovranno essere utilizzate, unitamente al contributo di altri soggetti competenti in materia ambientale consultati, ai fini della definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale nell'espletamento della successiva fase di specificazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Emanuela Mantovani

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa](#)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Graziano Stevanin

T:\GOVERNO DEL TERRITORIO\VAR_PRG\biella\V_Art_17_bis\ecocentro_V0654\Parere_ecocentro.doc
EM